REGOLAMENTO (CEE) N. 420/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1993

che assoggetta le importazioni di determinati prodotti della pesca al rispetto del prezzo di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 22, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92 dispone tra l'altro che, qualora il prezzo franco frontiera di un determinato prodotto, importato dai paesi terzi, sia inferiore al prezzo di riferimento e siano importati quantitativi significativi di questo prodotto, le importazioni dei prodotti elencati tra l'altro nell'allegato I, parte A, nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V possono essere assoggettate alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno pari al prezzo di riferimento;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione [2], sono state fissate le modalità d'applicazione del regime dei prezzi di riferimento nel settore dei prodotti della pesca, in particolare la determinazione del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3893/92 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 351/93 [4], sono stati fissati i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna di pesca 1993;

considerando che durante gli ultimi mesi sono stati constatati sul mercato comunitario, per quantitativi importanti di taluni prodotti della pesca, prezzi franco frontiera inferiori ai prezzi di riferimento loro applicabili, che tale situazione rischia di compromettere le misure di stabilizzazione sui mercati comunitari; che, per evitare perturbazioni determinate da offerte a prezzi anormalmente bassi, è opportuno assoggettare le importazioni dei prodotti in causa al rispetto del prezzo di riferimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti della pesca figuranti nell'allegato è soggetta alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno pari al prezzo di riferimento indicato nello stesso allegato.

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti congelati di cui in allegato per i quali può essere fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità nazionali competenti, che all'entrata in vigore del presente regolamento erano in viaggio verso il territorio della Comunità, purché l'immissione in libera pratica abbia avuto luogo entro il 15 marzo 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile sino al 30 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.
[3] GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 9.
[4] GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 12.

ALLEGATO

1. Prodotti freschi o refrigerati

(ECU/t)

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di riferimento			
		Eviscerato, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua 0302 50 10	1	947	894	684	526
	2	947	894	684	526
	3	894	736	526	421
	4	705	484	400	284
	5	494	284	295	189
Merluzzi carbonari (Pollachius virens) 0302 63 00	1	484	484	376	376
	2	484	484	376	376
	3	478	478	371	371
	4	387	280	204	151
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 0302 62 00	1	696	618	541	464
	2	696	618	541	464
	3	595	502	417	286
	4	526	433	394	270
Naselli della specie Merluccius merluccius ex 0302 69 65	1	2 819	2 650	2 227	2 058
	2	2 142	2 001	1 663	1 522
	3	2 114	1 973	1 635	1 494
	4	1 804	1 663	1 409	1 156
	5	1 691	1 550	1 325	1 071
		Intero o eviscerato, con testa		Privo della testa	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Rana pescatrice (Lophius spp.) 0302 69 81	1	1 334	963	3 462	2 692
	2	1 704	1 334	3 269	2 500
	3	1 704	1 334	3 077	2 308
	4	1 426	1 056	2 692	1 923
	5	815	445	1 923	1 154

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

2. Prodotti congelati

(ECU/t)

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento
1. Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac e Gadus macrocephalus) e pesce della specie Boreogadus saida	Interi :	
ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41	— con o senza testa	937
ex 0304 20 21 ex 0304 20 29	Filetti :	
	— blocchi industriali, con lische (« standard »)	2 037
	— blocchi industriali, senza lische	2 354
	— filetti individuali, con pelle	2 230
	— filetti individuali, senza pelle	2 574
	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	2 462

(ECU/t)

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento
ex 0304 90 35 ex 0304 90 38 ex 0304 90 39 ex 0303 60 11 ex 0303 60 19 ex 0303 60 90 ex 0303 79 41	Tritati in blocchi (minced blocks)	1 011
ex 0304 90 35 ex 0304 90 38 ex 0304 90 39	Pezzi e altre carni	1 191
2. Merluzzi carbonari (Pollachius virens)	Interi :	
ex 0303 73 00	— con o senza testa	617
ex 0304 20 31	Filetti : — blocchi industriali, con lische (« standard ») — blocchi industriali, senza lische — filetti individuali, con pelle — filetti individuali, senza pelle — blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	 1 223 1 347 1 250 1 383 1 412
ex 0304 90 41	Tritati in blocchi (minced blocks)	675
ex 0303 73 00 ex 0304 90 41	Pezzi e altre carni	811
3. Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	Interi :	
ex 0303 72 00	— con o senza testa	817
ex 0304 20 33	Filetti : — blocchi industriali, con lische (« standard ») — blocchi industriali, senza lische — filetti individuali, con pelle — filetti individuali, senza pelle — blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	 1 825 2 397 2 172 2 493 2 433
ex 0304 90 45	Tritati in blocchi (minced blocks)	807
ex 0303 72 00 ex 0304 90 45	Pezzi e altre carni	954
4. Naselli (Merluccius spp.)	Interi :	
ex 0303 78 10	— con o senza testa	773
ex 0304 20 57	Filetti : — blocchi industriali, con lische (« standard ») — blocchi industriali, senza lische — filetti individuali, con pelle — filetti individuali, senza pelle — blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	 1 039 1 223 1 058 1 135 1 224
ex 0304 90 47	Tritati in blocchi (minced blocks)	779
ex 0303 78 10 ex 0304 90 47	Pezzi e altre carni	1 026